MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI RIGUARDANTI IL CREDITO NAVALE, LE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COSTRUZIONI NAVALI E LA SOSTITUZIONE DEL NAVIGLIO VETUSTO

Art. 2

Garanzie del credito per il piccolo naviglio

Per le unita' di stazza lorda non superiore alle 3.000 tonnellate il credito derivante dai finanziamenti di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e' garantito esclusivamente da ipoteca sulle navi.

Versione in vigore dal 20 gennaio 1976, non più in vigore dal 21 giugno 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale, le provvidenze a favore delle costruzioni navali e la sostituzione del naviglio vetusto
Estremi	Legge 23 dicembre 1975, n. 720
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alle-leggi-riguardanti-il-credito-navale-le/art-2-garanzie-del-credito-per-il-piccolo-naviglio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it